

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup>SEZIONE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CFA (2016/2017)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, Maria Nazzarena Nobili e del Sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. - NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marazzi Riccardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**  
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI €200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE;**  
**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14999/477 PF15-16 DEL 16.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare di Cattolica (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALC. LORENZO COSTA AVVERSOLE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S.;**
- **SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30 STATUTO FEDERALE;**

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 921/953PF15-16/AA/MG DEL 20.7.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lorenzo Costa, annulla la sanzione della squalifica di mesi 6 e l'ammenda di €500,00. Conferma la sanzione della squalifica di mesi 1. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'A.S.D. DUE TORRI AVVERSOLE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. AMATO CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL'ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA, STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 90/961 PF15-16 DP/FDA DEL 4.7.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 27.9.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 21 ottobre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio